



## **Ordinanza municipale concernente il censimento degli impianti energetici**

Il Municipio di Pura, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015, in particolare l'art.5;
- le Direttive dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER);
- il Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 (PRA), in particolare la scheda IS 3.5;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- con RM n° 3792/2015 del 27 luglio 2015;

emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare le modalità organizzative e le relative tasse per il censimento degli impianti energetici esistenti sul territorio comunale.

### **Art. 1 Censimento impianti energetici**

Su richiesta dell'autorità cantonale, sarà effettuato il censimento degli impianti energetici esistenti sul territorio comunale ovvero gli impianti di combustione a legna e tutti gli altri impianti di riscaldamento (impianti elettrici, termopompe, pannelli solari, ecc.).

### **Art. 2 – Incaricato comunale**

Incaricato dell'incombenza del censimento degli impianti energetici è il signor Fabrizio Rossi, Bissone, in possesso della necessaria abilitazione cantonale.

### **Art. 3 – Procedura**

A tutti i proprietari di mappali censibili verrà inviata una lettera accompagnata da un formulario ufficiale del censimento degli impianti energetici. I proprietari dovranno rispedire il formulario, compilato e firmato, al responsabile del censimento. Il formulario dovrà essere compilato anche nel caso non ci siano impianti nella proprietà o se gli stessi non sono più utilizzati. Andrà inoltre rispettato il termine assegnato per la compilazione autonoma del formulario.

Qualora il termine assegnato ai proprietari per la compilazione autonoma del formulario non venga rispettato l'incaricato comunale, dopo un primo richiamo per lettera raccomandata, organizzerà un sopralluogo presso l'abitazione del proprietario per il rilievo dei dati. I costi supplementari sono a carico dei proprietari.

#### **Art. 4 – Doveri del proprietario**

In ossequio all'art. 46 della LPAmb il proprietario è tenuto a fornire le informazioni richieste e, se necessario a svolgere e tollerare indagini. In particolare, il proprietario è tenuto a mettere a disposizione i propri impianti per le misurazioni del caso e a compilare in modo completo e veritiero i formulari che gli sono sottoposti.

#### **Art. 5 – Tasse**

Per il sopralluogo effettuato dall'incaricato comunale per rilevare i dati degli impianti energetici a seguito della mancata compilazione del formulario giunto per corrispondenza viene prelevata la seguente tassa (IVA compresa):

- Sopralluogo CHF 130. -

#### **Art. 6 – Mancato appuntamento**

In caso di assenza al momento degli appuntamenti programmati e concordati sarà fissato un nuovo appuntamento. Al proprietario dell'impianto sarà tuttavia addebitato un importo di CHF 60.-.

#### **Art. 7 – Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore spirato il termine di ricorso.

#### **Art. 8 – Pubblicazione e rimedi di diritto**

Ai sensi dell'articolo 192 della Legge organica comunale la presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 902 del 12 giugno 2017

Pubblicata all'albo comunale dal 21giugno 2017 al 22 agosto 2017

**Il Sindaco**  
**Matteo Patriarca**

**PER IL MUNICIPIO:**



**Il Segretario**  
**Andrea Sciolli**